

REGOLAMENTO (CEE) N. 967/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1991

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 307/91 del Consiglio relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione « garanzia »

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 307/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 307/91 ha previsto esplicitamente la partecipazione della Comunità al finanziamento di talune spese sostenute dagli Stati membri per le remunerazioni di agenti supplementari, la formazione, l'informazione e per fornire agli agenti dei servizi implicati nelle azioni di potenziamento il materiale di cui necessitano; che è opportuno, nell'ambito delle modalità di applicazione, precisare talune delle spese che possono beneficiare di un contributo finanziario comunitario, per garantire un'applicazione uniforme del regime;

considerando che è opportuno stabilire, per tutta la Comunità, gli importi forfettari che rappresentano le spese sostenute per le remunerazioni;

considerando che possono beneficiare del contributo della Comunità anche le spese, sostenute dagli Stati membri, derivanti dai controlli la cui esecuzione è affidata a società di sorveglianza ed a laboratori riconosciuti; che è pertanto opportuno precisare le norme che disciplinano il riconoscimento di tali società e laboratori, nonché le spese che possono essere ammesse al beneficio del finanziamento comunitario;

considerando che è necessario precisare le norme applicabili alle agenzie di controllo che possono essere costituite dagli Stati membri;

considerando che ogni anno la Commissione suddivide tra gli Stati membri che ne fanno richiesta l'importo della partecipazione finanziaria della Comunità; che è opportuno precisare le condizioni relative alla compilazione ed alla trasmissione di detta richiesta;

considerando che è opportuno precisare il contenuto della relazione inviata dagli Stati membri, sulla cui base, ogni anno, la Commissione procede alla valutazione di risultati delle azioni di potenziamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo forfettario rappresentativo degli stipendi e delle spese di viaggio e di soggiorno di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 307/91 è fissato in 28 500 ecu per persona e per anno.

2. Per materiale di informatica e buroatica ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 307/91 si intende ogni attrezzatura informatica, compreso il software, gli impianti di comunicazione come il telefono, le telecopiatrici e le telescriventi, nonché le spese per l'installazione di questo materiale, escluse tuttavia le attrezzature correnti per uffici.

3. Per materiale di locomozione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 307/91 si intende un veicolo destinato al trasporto di persone e direttamente utilizzato ai fini dell'esecuzione dei controlli.

Articolo 2

Le spese di formazione e di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino e all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 307/91 comprendono tutte le spese effettive derivanti dall'organizzazione di corsi e seminari di formazione della durata minima di un giorno, tra cui gli onorari delle persone incaricate delle azioni di informazione, le spese di viaggio e di soggiorno degli agenti che vi assistono e la documentazione messa a loro disposizione, nonché le spese connesse alla divulgazione di informazioni specializzate.

Articolo 3

1. Ogni anno, entro il 31 gennaio, gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro intenzione di ricorrere o meno al finanziamento comunitario previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 307/91, nonché le loro previsioni particolareggiate per quanto concerne le spese per l'anno di calendario in questione, presentando una richiesta per il versamento di anticipi a titolo di acconto sull'importo definitivo della partecipazione in applicazione dell'articolo 6 del suddetto regolamento entro il 31 marzo.

Per il primo anno d'applicazione gli Stati membri effettuano tali comunicazioni entro il 31 giugno 1991.

Queste previsioni sono redatte in conformità della tabella che figura in allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 5.